

Schema di "Convenzione operativa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Emilia-Romagna e INPS in attuazione dell'intervento denominato "staffetta generazionale" previsto dallo stesso Ministero con Decreti Direttoriali n. 807/2012 e n. 214/2014"

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro con sede in Roma, via..... in persona del, (di seguito denominato),

la Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, in viale Aldo Moro,38, Partita IVA80062590379, in persona di Paola CICOGNANI – nata a Forlì il 09/10/1961, codice fiscale CCGPLA61R49D704P, quale Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia Romagna, legittimata alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. del/2014, (di seguito denominata REGIONE);

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Commissario Straordinario dott. Vittorio Guerriero Conti, giusta procura conferita al Direttore Regionale per la Emilia Romagna Giuliano QUATTRONE, nato a Reggio Calabria il 30/06/1954 CF QTTGLN54H30H224T (di seguito denominato INPS),

Premesso che

- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009 impegnano in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito le citate risorse tra le Regioni e le Province Autonome, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19 ottobre 2012 ha integrato gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e n. 481 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a beneficio di lavoratori anziani che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato (c.d. "staffetta generazionale");
- detta tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani con contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato, la Regione/ Provincia autonoma versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro full-time in part-time;
- nelle "Linee guida" unite al Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 214 del 27 marzo 2014, con riferimento al trasferimento all'Istituto delle risorse finanziarie utili alla copertura dell'integrazione contributiva volontaria, previa comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma al Ministero del Lavoro circa le risorse da destinare alla copertura della fattispecie in argomento, sono indicate 2 modalità alternative:
 1. trasferimento dalle risorse dal Ministero alla Regione Emilia Romagna (con successivo riversamento da questa all'INPS),

2. trasferimento delle stesse risorse dal Ministero direttamente all'INPS su specifica richiesta della Regione di tale opzione;
- con determinazione n. 180 del 6 novembre 2013 l'Istituto ha approvato lo schema di convenzione con le Regioni/province autonome per l'attuazione dell'intervento in argomento prevedendo, con riferimento alla gestione delle necessarie risorse finanziarie, la modalità di cui al precedente punto 1 mentre, con il presente schema convenzionale si intende dare attuazione alla modalità alternativa di cui al punto 2;
 - il provvedimento della Regione EMILIA ROMAGNA, che stabilisce gli specifici criteri e modalità di attuazione dell'intervento previsto dal Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012;
 - la Regione, ha richiesto con nota prot. n. PG 2013.176897 del 15/07/2013, inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di destinare una parte delle risorse ad essa attribuite al finanziamento di interventi contestuali a favore dei giovani e degli anziani, in conformità a quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale n. 807 del 2012;
 - per la Regione, l'ammontare massimo di risorse finanziarie da destinare all'intervento c.d. "staffetta generazionale" autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è pari ad euro 3.000.000,00;
 - con propria deliberazione n.491 del 14/04/2014 la Giunta ha autorizzato il Presidente della Regione, a procedere alla sottoscrizione della convenzione in parola;
 - con determinazione n. 180 del 07/08/2014 il Commissario Straordinario l'INPS ha approvato la presente Convenzione, conferendo procura al Direttore regionale per l'Emilia Romagna per la sottoscrizione;
 - con atto n..... del, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la presente Convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Finalità

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici destinatari dell'intervento denominato "staffetta generazionale previsto in attuazione del decreti direttoriali n. 807/2012 e n. 214/2014.

Art. 2 - Adempimenti delle parti

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la sede INPS di FERRARA.

La Regione acquisisce, su specifica delega degli interessati, e con il supporto dell'INPS, le informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione entro il termine massimo previsto nell'accordo/delibera regionale/provinciale.

Sarà altresì cura della Regione, successivamente all'acquisizione da parte dell'INPS dell'elenco definitivo di cui all'art. 3, segnalare ai lavoratori interessati all'intervento che gli stessi dovranno presentare all'Istituto la domanda di autorizzazione ai

versamenti volontari secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3- Modalità operative

La Regione, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, presenta via PEC alla sede dell'INPS indicata all'art. 2, in apposito foglio elettronico di calcolo, l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) che intende ammettere all'intervento occupazionale, insieme alla scansione delle deleghe di cui al precedente art. 2 e delle copie dei documenti di riconoscimento dei richiedenti.

Con riferimento al citato elenco di lavoratori, l'INPS entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco, restituisce alla Regione la certificazione di decorrenza pensionistica degli stessi per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, a legislazione vigente.

A seguito di tali verifiche la Regione presenta alla sede INPS di cui all'art. 2, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS (Allegato 1), l'elenco dei lavoratori interessati all'intervento oggetto della presente convenzione. La Direzione provinciale INPS di FERRARA trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS al fine della gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Per gli eventuali invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere ulteriori lavoratori, sarà onere della Regione verificare la disponibilità residua delle risorse finanziarie come ripartite dal Ministero alla Regione.

Art. 4- Domande di prosecuzione volontaria

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D. Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art. 5- Adempimenti successivi

I lavoratori indicati nell'elenco acquisito dall'INPS presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

Gli stessi lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista (pari a 36 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.

Art. 6 – Autorizzazione dell'INPS

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive. I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta alla Regione.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce in forma anonima -entro 30 giorni - al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro e alla Regione, secondo il prospetto allegato (Allegato 2), l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 7 -Versamento dei contributi volontari

Le Parti, nell'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione, adottano le modalità previste nelle Linee guida allegate Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 214 del 27 marzo 2014 e riportate sotto il titolo "Regole Procedurali" punto b), 2° capoverso, in base alle quali le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento in argomento sono versate all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dell'ammontare delle autorizzazioni concesse.

Il Ministero provvederà al versamento dei contributi volontari integrativi di cui all'art.4, con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla **contabilità speciale di Tesoreria** intestata alla Direzione provinciale Inps di FERRARA n° 1248 (IBAN IT17H 01000 03245 24120001248), avendo cura di indicare come causale di versamento: VVCUMULATIVIPT; il CODICE VERSANTE, che verrà notificato a cura della Direzione provinciale dell'INPS, la DATA DEL VERSAMENTO nonché la RAGIONE SOCIALE e il CODICE FISCALE o PARTITA IVA del versante, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia rilascerà all'INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata.

Il versamento dei contributi volontari integrativi deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di notifica dell'autorizzazione.

Art. 8- Termini per il versamento

I termini del versamento sono perentori e le somme versate in ritardo saranno rimborsate senza maggiorazioni di interessi come previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti delle somme necessarie alla copertura della contribuzione volontaria.

Art.9 - Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003

Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10- Entrata in vigore, durata ed effetti

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino alla data dell'ultimo versamento utile riferito ai lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria.

Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione EMILIA ROMAGNA

Direzione Regionale INPS EMILIA ROMAGNA

TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE

DATO	LNG	TIPO	POS
CODICE ENTE (*)	4	N	
COGNOME	20	A	
NOME	20	A	
DATA NASCITA	8	GGMMAAAA	
CODICE FISCALE	16	AN	
SEDE DI COMPETENZA	30	A	
CODICE SEDE (*)	4	N	
INDIRIZZO RESIDENZA	45	AN	
CAP RESIDENZA	5	N	
COMUNE RESIDENZA	25	A	
PROVINCIA RESIDENZA	2	A	
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	
FINE PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	

NOTE

(*) campo preimpostato da non modificare.

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA BONIFICO (2)	8	N	18
CODICE FISCALE ENTE	16	AN	26
CODICE SAP (*)	4	N	42
DATA VERSAMENTO (3)	8	N	46
IMPORTO VERSATO	13	N	54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4)	12	N	67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI)	22	A	79
DESCRIZIONE ENTE	24	A	101
DESCRIZIONE SEDE	24	A	125
VUOTO	98		149
TIPO RECORD (VALORE "0250") (*)	4	N	247

NOTE - (*) = campo preimpostato da non modificare

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO

RECORD DI DETTAGLIO

COD. 0650

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
CODICE PROSECUTORE (*)	10	N	10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*)	2	N	20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE "AAAA" (*)	4	N	22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*)	2	N	26
ANNO TRIMESTRE FINALE "AAAA" (*)	4	N	28
IMPORTO DA PAGARE	11	N	32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*)	8	N	43
DATA INIZIO VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	51
DATA FINE VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	59
CODELINE (*)	18	N	67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*)	4	N	85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*)	4	N	89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*)	4	N	93
CODICE FISCALE -	16	AN	97
CIN (*)	2	AN	113
COGNOME E NOME -	25	A	115
INDIRIZZO -	20	AN	140
CAP -	5	N	160
RESIDENZA -	24	AN	165
PROVINCIA	2	AN	189
VUOTO	56	AN	191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*)	4	N	247

NOTE - (*) = campo preimpostato da non modificare

- (1) 1 = correnti 2 = arretrati

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO**RECORD DI CODA COD. 300**

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ENTE	8	N	18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO	4	N	26
IMPORTO DA VERSARE (2)	13	N	30
VUOTO	204		43
TIPO RECORD (VALORE "0300") (*)	4	N	247

NOTE - (*) = campo preimpostato da non modificare

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati

- (2) = importo totale da versare inviato dall' INPS